



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA
CETRARO**

(Via Porto n. 13. - Tel. 0892 971415 - E-mail: uccetraro@mit.gov.it – P.E.C. cp-cetraro@pec.mit.gov.it - Sito Web: www.guardiacostiera.gov.it/cetraro)

**LAVORI DI MANUTENZIONE SCOGLIERA ESISTENTE BE06 IN LOCALITÀ FRAILLITI
COMUNE DI LONGOBARDI (CS)**

Periodo: dal 19.02.2024 al 30.03.2024 – Ditta esecutrice Società NE.CO. Costruzioni srl

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Cetraro,

- VISTA** la nota nr. 950 del Comune di Longobardi (CS) assunta al protocollo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Cetraro al nr. 1329 in data 08.02.2024 con la quale chiede l'emissione di una Ordinanza ex art. 59 del Reg. Cod. Nav. per l'effettuazione dei lavori di manutenzione di una scogliera esistente BE06 sita in località Frailliti del Comune di Longobardi (CS) a mezzo del motopontone "Enrico I" iscritto al n.10922 del Registro Navi Minori e Galleggianti della Capitaneria di Porto di Napoli;
- VISTA** l'autorizzazione temporanea di aree demaniali marittime rilasciata in data 08.02.2024 dal Comune di Longobardi con validità limitata nel tempo e precisamente per il periodo dal **15 Febbraio** al **30 Marzo 2024**;
- VISTO** il Nulla Osta permanente ai soli fini marittimi nr. 58154/N/ES-SEZAVURNAV MARINASUDTA del 30.12.2014 del Comando Marittimo SUD di Taranto che riguardano gli eventi minori che interessano una zona di mare entro 2 (due) miglia dalla costa;
- RAVVISATA** la necessità di disciplinare il corretto svolgimento dei lavori in parola, garantendo la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana, nonché la pubblica e privata incolumità, al fine di prevenire possibili danni a persone, cose ed all'ambiente circostante, nel superiore interesse pubblico;
- VISTA** l'Ordinanza di quest'Ufficio Circondariale Marittimo nr. 40/2011 emessa in data 24.10.2011, relativa alla disciplina generale dei lavori finalizzati alla difesa costiera quali costruzione, ripristino e protezione dei litorali, realizzazione di barriere soffolte, nonché lavori di ripascimento arenili;
- CONSIDERATO** che la gestione del demanio marittimo è in capo alla Regione ed agli Enti Locali, e ad essi sono attribuite le relative funzioni amministrative;
- VISTO** il Decreto Legislativo del 18.07.2005, nr. 171 ed il Decreto Ministeriale del 29.07.2008 nr. 146, rispettivamente Codice sulla Nautica da Diporto ed il relativo Regolamento di attuazione;
- VISTA** la Legge 10.12.1977, n. 1085, ratificante il Regolamento Internazionale per prevenire gli Abbordi in Mare (COLREG 72);
- VISTI** gli artt. 17, 30, 81 del "Codice della Navigazione" e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO

che dal giorno **19.02.2024** e sino al termine dei lavori previsto per il giorno **30.03.2024**, la Società NE.CO. Costruzione srl, eseguirà, a mezzo del Motopontone "ENRICO I" iscritto al nr. 10922 dei Registri Navi Minori e Galleggianti della Capitaneria di Porto di Napoli, lavori di manutenzione di una scogliera esistente in località Frailliti del Comune di Longobardi (CS), nei punti di coordinate geografiche riferite al **sistema WGS 84** di seguito elencati e meglio evidenziati nello stralcio planimetrico allegato (**all.1**):

COMUNE DI LONGOBARDI - Località Frailliti

- punto 1) lat. 39° 12' 02,193" N – long. 016° 03' 39,442" E;
- punto 2) lat. 39° 12' 02,281" N – long. 016° 03' 30,725" E;
- punto 3) lat. 39° 11' 47,914" N – long. 016° 03' 35,128" E;
- punto 4) lat. 39° 11' 48,513" N – long. 016° 03' 44,165" E.

ORDINA

Articolo 1

Interdizione dell'area

A far data dal giorno **19.02.2024** e per tutta la durata dei lavori previsti sino al **30.03.2024**, nelle aree interessate dai lavori di cui sopra, è vietato:

- a) *navigare, pescare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;*
- b) *praticare la balneazione;*
- c) *effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;*
- d) *effettuare qualsiasi altra attività attinente l'uso pubblico del mare non espressamente autorizzata da questa Autorità Marittima.*

Nelle aree suindicate è altresì vietato l'accesso a persone e/o mezzi di trasporto estranei ai lavori di difesa del tratto costiero.

La predetta unità, durante l'esecuzione delle attività, dovrà essere considerata **nave con manovrabilità limitata** ai sensi della regola 3 lett. ii) del vigente Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare.

L'unità stessa, durante le operazioni relative alle suddette attività, mostrerà i segnali diurni e notturni previsti dalla COLREG e del C.I.S. in ragione della fattispecie.

Art. 2

Deroghe

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1):

- a) le unità della Guardia Costiera e delle forze di polizia in servizio;
- b) le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza;
- c) le unità e le persone impegnate nei lavori.

Art. 3

Divieti e condotta delle unità in transito in prossimità delle zone di attività

Nel periodo di cui sopra, le unità in navigazione in prossimità dei limiti esterni all'area d'interdizione devono procedere prestando particolare attenzione e valutando l'adozione di eventuali misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo nonché di mantenersi ad una **distanza di sicurezza non inferiore a mezzo miglio dal Motopontone "ENRICO I"**, compatibilmente con le esigenze di manovra, e prestando la massima attenzione alle segnalazioni che potrebbero essere loro rivolte dall'unità impegnata nelle operazioni.

Art. 4

Prescrizioni a carico del Comando di bordo e del Comune di Longobardi:

- 1) le unità e i mezzi impiegati dovranno essere dotati di tutti i segnali prescritti dalla Colreg 72/81 in relazione alle particolari attività che essi svolgono;
- 2) le operazioni devono essere condotte in condizioni di tempo e mare favorevoli, di ottima visibilità e nei limiti di governabilità del mezzo navale;
- 3) i lavori dovranno essere eseguiti adottando tutte le precauzioni e gli accorgimenti tecnici atti ad evitare pericolo di inquinamento delle acque marine e qualsiasi nocumento all'ambiente;
- 4) non dovranno essere utilizzate sostanze esplosive o mezzi distruttivi;
- 5) non dovranno essere arrecati danni all'ambiente marino ed al patrimonio ittico;
- 6) dovranno essere rispettate le zone di pericolo e le zone segnalate negli avvisi ai naviganti e dalle informazioni nautiche in vigore e successivi aggiornamenti;
- 7) qualsiasi inconveniente e/o incidente dovrà essere immediatamente riferito all'Autorità Marittima, mediante chiamata a mezzo V.H.F. (canale 16) o alla Sala Operativa al numero di telefono 0982 971415;
- 8) dovrà essere comunicato tempestivamente a questa Autorità Marittima il passaggio e le operazioni nell'area di giurisdizione di competenza di questo Circondario Marittimo;
- 9) dovrà essere comunicato a questa Autorità Marittima l'eventuale sostituzione dell'unità impiegata o per l'utilizzo di altre unità sussidiarie;
- 10) il Motopontone denominato "Enrico I" dovrà essere in regola con tutti i documenti concernenti la sicurezza della navigazione e osservare le prescrizioni di sicurezza previste. In ogni caso, il numero delle persone a bordo, comprensivo di equipaggio e personale tecnico, non dovrà essere superiore al numero consentito dalla consistenza dei mezzi di salvataggio, come da certificati di sicurezza;
- 11) dovranno essere utilizzate soltanto attrezzature preventivamente provate e controllate con certificazione di collaudo della casa costruttrice o di conformità al prototipo collaudato;
- 12) tutto il personale impiegato nelle operazioni deve essere coperto da idonea polizza assicurativa e, inoltre, possedere una copertura assicurativa estesa ad eventuali danni a terzi;
- 13) nei casi di posa/abbandono apparecchiature/attrezzature in mare deve essere data tempestiva comunicazione a questo Comando, specificando:
 - modalità di segnalazione;
 - posizione;
 - motivi mancato recupero;
 - azioni in corso/intenzioni e ogni altra notizia utile ai fini della sicurezza della navigazione;
- 14) è facoltà di questa Autorità Marittima, per ragione di sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare, ordinare la sospensione delle operazioni;

- 15) il Responsabile Unico del Procedimento, prima di iniziare l'attività, deve verificare di essere in possesso di tutte le autorizzazioni, nulla-osta e simili che siano eventualmente previsti da altre norme di legge e/o regolamento, e che il personale e i mezzi eventualmente impiegati siano in regola con tutte le pertinenti norme previdenziali, assicurative e di sicurezza vigenti;
- 16) comunicare all'Ufficio Circondariale Marittimo di Cetraro il nominativo e la reperibilità telefonica del responsabile operativo dei lavori e del Comandante del mezzo nautico impegnato.

Art. 5

Attività di vigilanza

Il Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei lavori incaricato del Comune di Longobardi, Ing. Salvatore CARNEVALE, dovranno garantire e vigilare che i lavori vengano eseguiti a perfetta regola d'arte, in particolare che i suddetti lavori avvengano nel rispetto delle normative ambientali in materia.

Il Sindaco del Comune di Longobardi, per l'esecuzione dei lavori in questione, dovrà emettere apposita Ordinanza sindacale di interdizione delle aree di cantiere nel periodo di interesse, da inoltrare a questa Autorità Marittima.

L'esecutore degli interventi, mantiene il formale impegno alla piena osservanza delle prescrizioni impartite, manlevando l'Autorità Marittima da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni dei soggetti partecipanti o di terzi, in dipendenza dello svolgimento delle attività oggetto del presente provvedimento.

La Società esecutrice, in caso di variazione di mezzi e personale rispetto a quanto comunicato è tenuta a comunicare immediatamente e prima dell'inizio dei lavori la variazione a questa Autorità Marittima.

Al termine dei lavori l'impresa esecutrice dovrà procedere allo smantellamento della cantierizzazione e alla pulizia di tutti i luoghi interessati dagli stessi lavori ed entro il termine previsto, ivi compresa la rimozione delle attrezzature all'uopo necessarie e della segnaletica temporanea, ogni altro obbligo e dovere posti a suo carico in base alle vigenti disposizioni legislative, di qualunque ordine e grado.

L'emissione della presente Ordinanza non esime la Stazione Appaltante di munirsi di ulteriori ed eventuali altri pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati necessari all'esecuzione dei lavori in questione.

Art. 6

Sanzioni

Fatto salvo l'obbligo di eseguire immediatamente gli ordini impartiti nel corso delle operazioni da personale dell'Autorità Marittima o da Forze di Polizia per ragioni di sicurezza pubblica, ordine pubblico o igiene, la cui inottemperanza è punita ai sensi dell'art. 650 del C.P., i contravventori alla presente Ordinanza, incorreranno:

- a) *se alla condotta di un'unità da diporto, nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 (violazioni commesse con unità da diporto) del Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, nr. 171, "Codice della nautica da diporto";*
- b) *negli altri casi, negli illeciti amministrativi di cui agli artt. 1164 (inosservanza di norme sui beni pubblici) e 1174 (inosservanza di norme di polizia) del Codice della Navigazione nonché, autonomamente o in eventuale concorso, nella fattispecie di reato di cui all'art. 1231 del Codice della Navigazione (inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione), salvo che non si ravvisi il sussistere di reati diversamente perseguibili.*

Art. 7
Pubblicità dell'Ordinanza

L'Autorità Marittima è da ritenersi sempre e comunque manlevata da ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare a persone e/o beni soggetti partecipanti o di terzi in dipendenza dell'attività in parola.

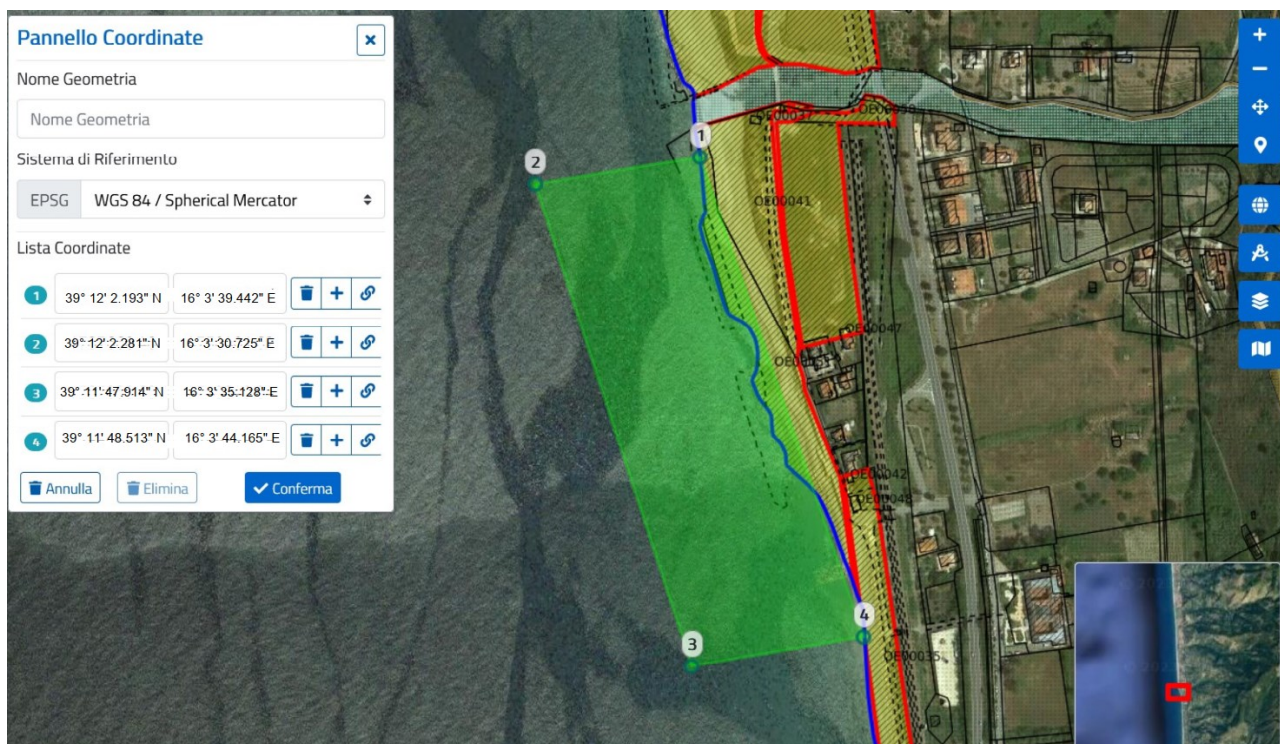
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo di quest'Ufficio e del Comune in indirizzo ed alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/cetraro.-

Cetraro, lì *data del protocollo elettronico*

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Pil. Giuseppe CASTRONOVO

Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lvo n°82/2005



COMUNE DI LONGOBARDI - Località Frailliti

- punto 1) lat. 39° 12' 02,193" N – long. 016° 03' 39,442" E;
 punto 2) lat. 39° 12' 02,281" N – long. 016° 03' 30,725" E;
 punto 3) lat. 39° 11' 47,914" N – long. 016° 03' 35,128" E;
 punto 4) lat. 39° 11' 48,513" N – long. 016° 03' 44,165" E;